

DELIBERA N. 96/26/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN MERITO AGLI ACCORDI
SIGLATI DALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. CON LE SOCIETÀ
AFFERENTI AL GRUPPO WBD (DISCOVERY COMMUNICATIONS
BENELUX B.V., DISCOVERY ITALIA S.R.L., DPLAY ENTERTAINMENT
LTD.; EUROSPOORT SAS; TURNER BROADCASTING SYSTEM ITALIA
S.R.L.) E CON LA SOCIETÀ NETFLIX SERVICES ITALY S.R.L.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 aprile 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito, *Testo Unico o TUsma*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* (di seguito, *“ROC”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 224/23/CONS;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208”* (di seguito, *“Regolamento”*);

VISTA la delibera n. 316/25/CONS, del 17 dicembre 2025, recante “*Chiusura del procedimento per l’accertamento del valore economico del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2023*” e il relativo Allegato A;

VISTA la delibera n. 66/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante l’“*Adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell’esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo ai sensi dell’art. 51, comma 5, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lett. z), del *Tusma*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, definisce quale SIC: “*il settore economico che comprende le attività di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni (di cui alla lettera ss)) e pubblicità online*”;

VISTE le comunicazioni inviate, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del *Tusma* e dell’art. 4, comma 1, del *Regolamento*, dalla società Telecom Italia S.p.A. (d’ora in avanti, “*TIM*” o la “*Società*”), in data 20 gennaio 2026 (prot. AGCOM n. 0017973) e in data 9 febbraio 2026 (prot. AGCOM nn. 0049716 e 0050681), inerenti rispettivamente alla conclusione di due accordi con diverse società del gruppo Warner Bros. Discovery (d’ora in avanti, “*Gruppo WBD*”), siglati, uno, con la società Discovery Communications Benelux B.V. (d’ora in avanti, “*Discovery Communications*”) e, l’altro, con le società Discovery Italia S.r.l.; Dplay Entertainment Ltd.; Eurosport SaS; Turner Broadcasting System Italia S.r.l. (collettivamente, “*società del Gruppo WBD*”) e un accordo siglato con la società Netflix Services Italy S.r.l. (d’ora in avanti, “*Netflix*”);

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare, *TIM* è a capo dell'omonimo gruppo, attivo nelle comunicazioni elettroniche, principalmente nella realizzazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell'offerta dei relativi servizi in Italia e all'estero. Nell'ambito del SIC, il gruppo opera nell'offerta di servizi audiovisivi a pagamento diffusi su *Internet* con il marchio *TIM Vision*, che aggrega e diffonde contenuti sia propri, sia di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con produttori e titolari di diritti *premium*, anche sportivi; le società contraenti, sono rispettivamente:

1. *Discovery Communications*, società parte del *Gruppo WBD*, titolare del servizio di media *on demand* "*HBO (Home Box Office) Max*", lanciato in Italia a gennaio 2026 con un catalogo contenente, i.a., serie *scripted*, film, documentari, *true crime* e animazione per adulti;

2. le società del *Gruppo WBD* operano in Italia, in particolare, nella fornitura di servizi di media audiovisivi (con i marchi multiplatforma *free Real Time*, *NOVE*, *DMAX*, *Giallo*, *MOTOR TREND*, *Food Network*, *Warner TV*, *HGTV – Home & Garden TV*, *K2* e *Frisbee*; i marchi distribuiti a pagamento *Discovery Channel*, *Eurosport 1*, *Eurosport 2*, *Cartoon Network* e *Boomerang*; il servizio OTT *discovery+*, e, attraverso la *JV Boing S.p.A.*, con i marchi *Boing*, *Boing Plus* e *Cartoonito*) e nella raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo;

3. *Netflix* è una società la cui attività è focalizzata sulla distribuzione di accessi ai servizi di media audiovisivi offerti da società del *gruppo Netflix*, quali servizi di abbonamento che forniscono l'accesso, attraverso *Internet*, a film, serie tv e videogiochi. A tale fine, essa offre accesso a una piattaforma che permette di accedere ai suddetti contenuti, previa sottoscrizione di diversi tipi di abbonamento, tramite dispositivi connessi ad *Internet*, quali, ad esempio, *pc*, *smartphone*, *tablet* e *smart TV*;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

4. l'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengono tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249),

i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,

o

ii) qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versi in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3, dell'art. 51 del *Tusma* – relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo

procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 4 del *Regolamento*;

5. l'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del *Regolamento*, o il suo tardivo adempimento, è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del *Tusma*;

6. la società notificante, *TIM*, dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società per azioni di diritto italiano quotata alla Borsa italiana, avente sede legale in via G. Negri n. 1, 20123, Milano e sede secondaria in Via di Val Cannuta, 182, 00166, Roma (C.F. 00488410010);

- il cui azionariato ordinario risulta, al 30 dicembre 2025, così composto: Poste Italiane S.p.A. 27,32%, BlackRock 5,10%, investitori istituzionali esteri 42,45%, investitori istituzionali italiani 4,82%, altri azionisti 22,19%, gruppo Telecom Italia 0,63%;

- il cui ambito di attività risulta quello delle comunicazioni elettroniche, operando principalmente nella realizzazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell'offerta dei relativi servizi in Italia (attraverso i marchi *TIM* e *TIM Business*) e all'estero (prevalentemente in Brasile). In particolare, a livello nazionale, il gruppo Telecom Italia è titolare della rete telefonica fissa su piattaforma VoIP sulla quale fornisce servizi di interconnessione ad altri operatori. Fornisce inoltre servizi di telecomunicazioni al dettaglio (fonia e dati) ad utenti *business* e ai consumatori finali. La società è altresì presente nell'offerta di servizi di telecomunicazioni mobili *wholesale* e *retail* (fonia e dati) agli utenti *business* e ai consumatori finali. Nel SIC, il gruppo Telecom Italia opera nell'offerta di servizi audiovisivi a pagamento su Internet, attraverso la piattaforma proprietaria *TIM Vision*, la quale utilizza un'architettura di servizio che consente la trasmissione di contenuti in modalità *streaming* sia di tipo *live* che *on demand*. Il servizio *TIM Vision* è composto da un insieme di servizi di media (di proprietà del gruppo o di editori terzi) integrati ed offerti al pubblico in modalità *stand alone* o *in bundle*, fruibili sia con *decoder* dedicato *Tim Box* (a noleggio), sia con accesso diretto dal portale www.timvision.it via *browser* su *smartphone*, *pc* e *tablet* compatibili, sia via *app TIM Vision* disponibile nei principali *marketplace*. *TIM Vision* diffonde contenuti sia

propri sia di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con fornitori di servizi di media e titolari di diritti *premium*, anche sportivi (i.a., Amazon Europe Core S.a.r.l., R.T.I. S.p.A., DAZN Ltd., Apple Distribution International Ltd., Netflix International B.V., The Walt Disney Company Italia S.r.l., FIFA, Universal Pictures Subscription Television Ltd.). Inoltre, *TIM Vision* offre al cliente finale contenuti c.d. *replay*, ossia contenuti editi da editori terzi offerti da Telecom ai propri clienti sulla base di accordi di redistribuzione. Attraverso la piattaforma *TIM Vision*, *TIM* offre inoltre altri contenuti digitali per l'intrattenimento, quali musica e giochi;

- iscritta al ROC, con il n. 14062, dal 9 giugno 2006, in qualità di impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica e di fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari su altre reti;

7. le società contraenti, dalla documentazione in atti, risultano essere:

a) Discovery Communications Benelux B.V., società di diritto olandese avente sede legale nei Paesi bassi, Piet Heinkade 173, Amsterdam, 1019 GM, C.F./P. IVA 33295591, in ultima istanza controllata dalla società Warner Bros. Discovery, Inc., società costituita in base alla legge dello stato del Delaware (USA), avente sede legale in Park Avenue South 230, New York, 10003, Stati Uniti; operante come fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta con il marchio *HBO MAX*, autorizzato dal 21 maggio 2024, e con il marchio *discovery+*, dal 28 maggio 2019, dall'Autorità olandese Commissariaat voor de Media;

- Discovery Italia S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in Milano (MI), via Uberto Visconti di Modrone 11, 20122, C.F./P. IVA 04501580965, iscritta al ROC, con il n. 21179, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e come concessionaria di pubblicità, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Dni Europe Holdings Limited; controllata da Discovery Communications Europe Ltd., a sua volta riconducibile alla società Discovery Communications Holding, LLC, società di diritto statunitense; l'ultima società della catena societaria di Discovery Italia S.r.l. è la società capogruppo, Warner Bros. Discovery, Inc.;

- Dplay Entertainment Ltd., società a responsabilità limitata, avente sede legale nel Regno Unito, Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londra, W4 5YB (UK), C.F./P. IVA GB115159924X, direttamente controllata da Dni Europe Holdings Limited e, in ultima istanza, controllata dalla società Warner Bros. Discovery, Inc.;

- Eurosport SAS, società di diritto francese avente sede legale in Francia, 3 Rue Gaston et René Caudron, Issy-les-Moulineaux (FR), C.F./P. IVA FR17353735657, direttamente

controllata dalla società Discovery France Holding I, società di diritto francese avente medesima sede legale e, in ultima istanza, controllata dalla società Warner Bros. Discovery, Inc.,

- Turner Broadcasting System Italia S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in Roma (RM), via dei Magazzini Generali 18/20, 00154, C.F./P. IVA 05823971006, attiva nella distribuzione, nel *marketing* e nella consulenza sui contenuti audiovisivi, non iscritta al ROC, controllata da Turner Broadcasting System Europe Limited, società avente sede legale a Londra, 160 Old Street, Regno Unito, Company n. 01927955, già in possesso del 49% delle quote del capitale sociale della società Boing S.p.A.;

- in aggiunta, opera altresì nel mercato italiano la società, riconducibile al *Gruppo WBD*, Warner Bros Entertainment Italia S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale a Roma (RM), via Giacomo Puccini 6, 00198, C.F./P. IVA 00450490586, iscritta al ROC con il n. 24621 in qualità di produttore e distributore di programmi radiotelevisivi, controllata da Warner Bros. Entertainment Nederland B.V., società di diritto olandese avente sede legale in Piet Heinkade 173, 1019 GM, Amsterdam, Paesi Bassi;

b) *Netflix Services Italy S.r.l.*, società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in via Boncompagni 8-10, 00187, Roma (C.F. 10641060966), il cui capitale sociale risulta detenuto dalla società Netflix International B.V., società di diritto olandese (registrata presso la Camera di Commercio olandese con il numero 62266519), in ultima istanza, parte del Gruppo Netflix Inc.; titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media commerciali *on demand* a pagamento rilasciata dall'Autorità olandese per i media (Commissariaat voor de Media) in data 3 febbraio 2015; il cui ambito di attività da statuto risulta quello di svolgere attività connesse alla distribuzione di accessi ai servizi di media audiovisivi offerti da società del Gruppo Netflix, incluse le attività di *marketing*, analisi delle preferenze dei consumatori, pubbliche relazioni, sviluppo del *business* e qualsiasi altro servizio a supporto di quanto precede. Il servizio di media audiovisivo denominato *NETFLIX* è offerto al pubblico in Italia previa sottoscrizione di abbonamento, sia tramite accesso diretto dal portale www.netflix.it via *browser* su *smartphone*, PC e *tablet* compatibili, sia via *app* proprietaria disponibile nei principali *marketplace*;

- opera nel mercato italiano, come parte del medesimo Gruppo, la società Los Gatos Entertainment Italy S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano avente sede legale in Via Boncompagni, 8-10, 00187, Villino Rattazzi, Roma (C.F. 10737410968 e REA RM-1652279), direttamente controllata da Netflix Worldwide Productions LLC;



5. come risulta dagli atti notificati, gli accordi si sostanziano nella stipula di un contratto tra le Parti, ed in particolare:

i) il [redacted] tra TIM e *Discovery Communications* del [redacted] 2026 prevede [redacted] concessione a TIM di una [redacted] per [redacted] il servizio *streaming* denominato 'HBO Max' in [redacted]; l'accordo prevede un [redacted] in virtù del quale, [redacted] avvio, *Discovery Communications* [redacted] [redacted], senza che possa essere, in ogni caso [redacted] [redacted]; qualora *Discovery Communications* [redacted] [redacted], l'accordo prevede altresì la [redacted] [redacted] l'accordo prevede infine l'impegno a negoziare e firmare [redacted] l'accordo prevede, i.a., il divieto di utilizzo dei contenuti di *Discovery Communications* per intelligenza artificiale o *machine learning*;

ii) il [redacted] tra TIM e le società del gruppo *Discovery* del [redacted] 2026 prevede che *Discovery Italia S.r.l.* conceda a TIM una licenza non esclusiva per [redacted] [redacted]; che *Eurosport SAS* conceda a TIM una licenza non esclusiva [redacted] [redacted]; che *Dplay Entertainment Ltd.* conceda a TIM una licenza non esclusiva per [redacted] [redacted] l'autorizzazione a [redacted] ai clienti *TIM Vision*; che *Turner Broadcasting System Italia (TBSI)* conceda a TIM una licenza non esclusiva per [redacted] tramite *TIM Vision* anche con [redacted] [redacted].



iii) il [redacted] tra *TIM* e *Netflix* del [redacted] 2026 prevede che *Netflix* conceda a *TIM*, [redacted], il diritto limitato e non esclusivo di offrire [redacted] in [redacted]; inoltre, prevede altresì [redacted];

6. si rileva che, per quanto concerne l'anno 2023, *TIM* ha conseguito ricavi pari all'1,1% del SIC (il cui valore è stato quantificato dalla delibera n. 316/25/CONS, del 17 dicembre 2025, in € 20,4 miliardi); il *Gruppo WBD* ha conseguito ricavi pari all'1,2% del SIC; *Netflix* ha conseguito ricavi pari al 3,3% del SIC;

7. pertanto, tenuto conto delle caratteristiche degli accordi notificati dalla *Società*, ed in particolare della loro non esclusività, nonché del contesto concorrenziale e della tipologia di contenuti messi a disposizione, con la presenza di un nuovo palinsesto dedicato all'informazione messo a disposizione in via non esclusiva, si ritiene che tali accordi non risultino, sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento, rilevanti nel determinare l'instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo; ciò premesso, l'Autorità eserciterà un'attenta azione di monitoraggio, al fine di evitare che possano determinarsi eventuali alterazioni delle condizioni concorrenziali del mercato e del livello di pluralismo;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 5 del *Regolamento* adottato con delibera n. n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella